

## ALLEGATO 4-TER

### ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche e pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.

#### NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE E SUO NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI

Cognome e Nome	<b>SONNESSA MICHELE</b>				
Dati RUI	Sezione: <b>A</b>	Numero	<b>A000099852</b>	Data iscrizione	<b>22/04/2007</b>

Cognome e Nome	<b>MEGALE RUDNYTSKA OLENA</b>				
Dati RUI	Sezione: <b>A</b>	Numero	<b>A000115957</b>	Data iscrizione	<b>25/01/2023</b>

in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Società

Ragione sociale	<b>SONNESSA ASSICURAZIONI S.N.C. DI MICHELE SONNESSA &amp; C.</b>				
Dati RUI	Sezione: <b>A</b>	Numero	<b>A000115957</b>	Data iscrizione	<b>22/04/2007</b>
Indirizzo sede	<b>Via Melfi, 285 85027 Rapolla</b>		Recapito telefonico	<b>0972/760477</b>	
mail	<b>info@sonnessassicurazioni.it</b>	PEC	<b>sonnessaassicurazioni@pec.it</b>	Sito internet	<b>www.sonnessaassicurazioni.it</b>

#### Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- Obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
- Obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- Obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto, e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

**Ed. 11.2024**